

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE ATTIVITÀ E DISCIPLINE ALPINISTICHE NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI E, IN PARTICOLARE, NELL'AREA DEL M. BOVE (D.D. n. 384/2014)

I - NOTE INFORMATIVE E DEFINIZIONI

Premessa

Il Massiccio del M. Bove è situato all'interno del Parco Nazionale dei monti Sibillini e comprende le cime di M. Bove Sud (2169 m), M. Bove Nord (2112 m), M. Bicco (2052 m) e Croce di M. Bove (1905 m), le quali racchiudono l'anfiteatro di origine glaciale della Val di Bove. Il massiccio, di origine prevalentemente calcarea, è caratterizzato da ambienti di eccezionale valore naturalistico, con boschi, praterie montane e d'altitudine e imponenti pareti di roccia. La flora e la fauna sono peculiari e includono specie rare ed endemiche tra cui gli uccelli rupicoli di interesse comunitario aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*).

Dal 2008 il M. Bove è stata interessata dal progetto di reintroduzione del Camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*) anche nell'ambito del progetto LIFE denominato "coornata". Il Camoscio appenninico è inserito, come specie prioritaria, negli allegati II e IV della Direttiva "habitat" 92/43/CEE. Il massiccio del M. Bove costituisce la principale area di presenza della neocolonia di Camoscio appenninico, attualmente costituita da circa 70 individui, soprattutto durante le delicate fasi di svernamento, dei parti e di svezzamento dei piccoli.

Oltre che all'interno del Parco Nazionale, l'area del M. Bove ricade all'interno del S.I.C. IT5340004 "Monte Bove" e della Z.P.S. IT5330029 "dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore".

L'area del M. Bove è inoltre interessata dalla pratica di attività agro-silvo-pastorali nonché sportive e turistico ricreative, con particolare riferimento all'escursionismo e alle attività e discipline alpinistiche.

Compiti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

- garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, ai sensi della legge n. 394/1991 e smi; in particolare, il Parco ha il compito di disciplinare, tra l'altro, lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, al fine di garantire la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- gestire i Siti Natura 2000 al fine di garantire la conservazione delle specie e degli habitat di importanza comunitaria ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e smi e del D.M. del 17/10/2007;
- garantire e promuovere in coerenza con i principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile una fruizione responsabile del Parco.

DEFINIZIONI

Attività e Discipline alpinistiche: le attività di alpinismo, di arrampicata, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, torrentistiche e di mountain bike, comprese le attività a queste collegate, svolte in modo autonomo o in accompagnamento, a livello professionale e non, in qualsiasi stagione e su qualsiasi terreno, ivi compresi terreni innevati e non, roccia, ghiaccio e media montagna.

Alpinismo o attività alpinistiche: attività di salita in montagna su roccia, ghiaccio e misto effettuata con l'utilizzo della "normale dotazione alpinistica".

Normale dotazione alpinistica: attrezzatura utilizzata per la sicurezza, la protezione e la progressione nello svolgimento dell'alpinismo e composta da: imbraco, corda, casco, moschettoni, rinvii, discensore/assicuratore, protezioni (anelli di fettuccia e cordini, dadi, friend, tricam e simili, serie di chiodi a lama per fessure, martello).

II - NORME

GENERALI

Tutte le norme in vigore nel Parco sono pubblicate sul sito www.sibillini.net, alla voce "regolamenti".

Nell'intero territorio del Parco lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche è regolamentato dal Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche, approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i. nonché dalle prime misure di conservazione dei siti natura 2000 e delle aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale e turistico-ricreativo, approvate con D.C.S. n. 35/2007 e smi.

Coerentemente con le finalità di conservazione del Parco e le misure di salvaguardia di cui alla L. n. 394/1991, le attività e discipline alpinistiche nell'intero territorio del Parco possono essere svolte senza compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat; a tal fine, in particolare, non è consentito:

- modificare le rocce e gli habitat e utilizzare mezzi invasivi, come il trapano a scoppio o a batteria;
- eseguire interventi o segnaletiche di qualsiasi genere, ivi comprese indicazioni con l'uso di vernici nonché la realizzazione o il miglioramenti di appigli e appoggi con l'uso di martello o resine;
- sostituire o integrare gli ancoraggi di protezione o di sosta con "chiodi" che per la loro installazione richiedono la foratura della roccia (come Spit Roc, Fix, Resinati, Multimonti, ecc.);
- posizionare strutture fisse di qualsiasi genere, ivi comprese catene, cavi d'acciaio, insegne e targhe;
- abbandonare rifiuti e attrezzature di qualsiasi genere, ivi comprese corde fisse.

Deroghe ai suddetti divieti possono essere concesse solo nell'ambito di progetti del Parco o comunque di interventi, incluse le attività di esercitazione da parte del CNSAS, preventivamente autorizzati dal Parco.

MONTE BOVE

Nell'area del M. Bove vige la misura urgente di conservazione di cui al D.D. n. 542 del 21/12/2009.

- nell' area A: dal 1 novembre al 30 aprile;
- nell' area B: dal 1 maggio al 31 ottobre;

N.B.: Nella cartografia allegata al presente documento si fa riferimento alle suddette aree A e B; l'area B è stata suddivisa nei settori B1 (parete nord del M. Bove Nord, incluso lo "spigolo"), B2 (parete est del M. Bove Nord, inclusa Punta Anna) e B3 (Fraonare).

Con D.D. n. 384 del 29/08/2014 è stato disposto quanto segue:

1. Di consentire a livello sperimentare, in deroga alla misura urgente di conservazione di cui al D.D. n. 542 del 21/12/2009, lo svolgimento di attività alpinistiche nelle aree A e B di cui allo stesso D.D. n. 542/2009 nel rispetto delle seguenti disposizioni, in cui le indicazioni delle aree e dei percorsi fanno riferimento alla cartografia allegata al presente documento:

- a. lo svolgimento delle attività alpinistiche può essere effettuato esclusivamente dal 16 luglio al 31 ottobre nell'area A (Croce del M. Bove) e dal 16 luglio al 30 aprile nell'area B (M. Bove Nord), fatto salvo il successivo punto;
 - b. nell'area B3 non è comunque consentito lo svolgimento di attività alpinistiche durante l'intero anno;
 - c. nelle fasi di avvicinamento alle vie di arrampicata e successivo rientro non è consentito scendere lungo i ghiaioni e possono essere utilizzati esclusivamente i percorsi indicati nelle modalità di cui al successivo capo III;
 - d. lo svolgimento delle attività di cui al punto a deve essere comunicata secondo le modalità di cui al successivo capo III del presente documento;
 - e. il numero giornaliero di alpinisti non può comunque essere superiore a: 6 per l'area A della Croce del M. Bove (incluse le Quinte); 6 per l'area B1 della parete Nord del Monte Bove Nord (incluso lo spigolo); 4 per l'area B2 della parete Est del M. Bove Nord; per le Guide alpine o, comunque, per gruppi accompagnati da Guide alpine, tali limiti massimi complessivi sono estesi rispettivamente a 9, 9 e 6.
2. Le attività escursionistiche nelle aree A e B di cui al D.D. n. 542/2009 sono consentite, nel rispetto dei periodi indicati nello stesso decreto, esclusivamente lungo i normali percorsi di salita alle cime del M. Bove N. e della Croce di M. Bove e rispettivamente indicati con [11] e [12] nella cartografia allegata;

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L. n. 394/1991 e s.m.i., fatte salve le sanzioni penali ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, la violazione delle suddette disposizioni - e, conseguentemente, delle modalità di svolgimento delle attività alpinistiche nell'area del M. Bove, di cui al capo III dell'allegato A) - è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1032,00 e che, ai sensi del D.P. n. 48/2014, qualora la stessa violazione delle disposizioni sia ripetuta dal medesimo soggetto nell'arco di 12 mesi, l'importo minimo della relativa sanzione è raddoppiato.

ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE E A CAVALLO

In tutto il territorio del Parco sono in vigore le norme di cui al Disciplinare, approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i. In particolare, il Disciplinare vieta il transito con mountain bike fuori da strade, piste forestali, sentieri o mulattiere, mentre prevede l'obbligo della preventiva comunicazione per attività escursionistiche svolte a cavallo o in mountain bike nelle zone A e B del Piano per il Parco e con un numero di partecipanti superiore a 30, se non accompagnati da Guide ufficiali ed esclusive del Parco.

Inoltre, per l'area del M. Bove, l'ordinanza sindacale del Comune di Ussita n. 23 del 07/08/2014 vieta il transito alle biciclette da montagna (Mountain bike) nell'area della Val di Bove e relative creste del Monte Bove.

Si sottolinea comunque che il transito con MTB in aree particolarmente sensibili, quali le aree sommitali e, più in generale, situate nella zona A di riserva integrale del Parco, può comportare processi di degrado del suolo e della vegetazione e maggiori rischi di danno e disturbo alla fauna e, in tal senso, in attesa del Regolamento del Parco, valgono le misure generali di conservazione della L. n. 394/1991 e s.m.i.

COLLE DELLE CUPAIE

Nell'area di Colle delle Cupaie (Comune di Norcia) è in vigore la Disposizione di cui al D.D. n. 238 del 07/05/2013, che vieta nell'area dal 1 febbraio al 30 giugno di ogni anno, lo svolgimento di attività di arrampicata in qualunque forma.

III - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ALPINISTICHE NELL'AREA DEL M. BOVE

COMUNICAZIONE

La pratica dell'Alpinismo nell'area della Croce del M. Bove (incluse le Quinte) e del M. Bove Nord ai sensi del D.D. 384/2014, deve essere comunicata, almeno 2 giorni prima della data prevista per l'attività, al Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: info@guidealpinemarche.com.

La comunicazione deve specificare le seguenti informazioni:

- a. Nome e cognome dei partecipanti (specificando l'eventuale presenza di Guide Alpine);
- b. Giorno prevista per l'attività alpinistica;
- c. Versante interessato dall'attività (A, B1 o B2) e via; la via può essere cambiata per motivi imprevisti anche lo stesso giorno dell'attività.

Il Collegio risponde alle comunicazioni dichiarando la conformità o meno alle disposizioni e ai limiti numerici di cui al suddetto decreto; la dichiarazione di conformità vale come autorizzazione allo svolgimento delle attività in questione e deve essere tenuta dal responsabile delle attività durante lo svolgimento delle stesse attività. In caso contrario l'attività comunicata non può essere svolta.

Percorsi di avvicinamento e rientro

Nelle fasi di avvicinamento alle vie di arrampicata e successivo rientro non è consentito scendere lungo i ghiaioni e possono essere utilizzati esclusivamente i percorsi indicati nella cartografia allegata e di seguito specificati:

Area A

(da Croce di M. Bove alle Quinte)

dal 16 luglio al 31 ottobre

- **Croce di M. Bove**

Avvicinamento:

- dalla località Frontignano di Ussita (tratto sentiero E8/272 – Val di Bove) [1]
- dalla località Calcara di Ussita [2] o [5 – 6]
- dall'arrivo seggiovia Selvapiana (272/E8) [3] [1]

Rientro:

In Estate è vietato percorrere in discesa i ghiaioni prossimi alle Quinte (la Minciurla)

- località Frontignano di Ussita o Calcara di Ussita (tratto sentiero E8/270 e 272) [2]
- alla località Calcara di Ussita [6 – 5], in inverno obbligatorio.

- **Quinte**

Avvicinamento:

- dalla località Frontignano di Ussita (tratto sentiero E8/272 – Val di Bove) [3a] [3b]
- dalla località Calcara di Ussita [2]
- dall'arrivo seggiovia Selvapiana (272/E8) [3a] [3b]

Rientro:

E' vietato percorrere in discesa i ghiaioni prossimi alle Quinte (la Minciurla)

- sentiero margine superiore del rimboschimento [3] fino al sentiero 270/E8, direzione località Frontignano di Ussita o Calcara di Ussita [2]

Area B (B1 e B2)

(Valle Romana, Punta Anna, parete Est del M. Bove Nord, Spalti Orientale, Centrale e Occidentale della parete Nord del M. Bove Nord)

dal 16 luglio al 30 aprile

- **Punta Anna**

Avvicinamento:

- dalla località Frontignano di Ussita (tratto sentiero E8/272 – Val di Bove) [4]
- dall'arrivo seggiovia Selvapiana (tratto sentiero 272) [4]

Rientro

In estate è vietato percorrere in discesa il canale di Valle Romana

- per la Val di Bove alla località Frontignano di Ussita [4] (tratto sentiero 272/E8)
- alla seggiovia Selva Piana [4] (tratto sentiero 272)

Avvicinamento e rientro inverno:

- Casali - Valle Romana (tratto sentiero 275) [9]
- dalla località Frontignano di Ussita (tratto sentiero E8/272 – Val di Bove) [4]
- dall'arrivo seggiovia Selvapiana (tratto sentiero 272) [4]

- **Parete Est del M. Bove Nord, Spalti Orientale, Centrale e Occidentale della parete Nord del M. Bove Nord:**

Avvicinamento:

- da Calcara di Ussita [5] – [7] – [8]

Rientro

In estate è vietato percorrere in discesa il canale di Valle Romana)

- dalla Val di Bove (tratto sentiero E8/270 e 272) a Calcara di Ussita [2] [

Avvicinamento e rientro inverno:

- Casali - Valle Romana (tratto sentiero 275) [9]
- Calcara - Valle Romana [9,5]